



COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia
Settore Ecologia e Ambiente
C.f. 00451040182



Cap 27045 Via Castello, 24. ☎ 0383 8078 314. telefax: 0383 82472. e-mail: responsabile.llpp@comune.casteggio.pv.it.

Prot. n. 7573 - 15007 /25

Casteggio, li 06/10/2025

OGGETTO: Certificazione di compatibilità paesaggistica (art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata in data 19/05/2025 prot. 7573, relativa alla realizzazione di una scala chiocciola in ferro in sostituzione di scala a unica rampa in cemento di collegamento tra l'autorimessa e la soprastante copertura in Via delle Fosse n. 4 nell'area identificata in mappa al NCEU del Comune di Casteggio, al Foglio 24 Mappale n. 2204.
- Visto il parere "FAVOREVOLE" della Commissione paesaggistica espresso nella seduta del 06/06/2025 è stata accertata la compatibilità paesaggistica e che quindi l'opera non ha arrecato danno ambientale;
- Dato atto che in data 06/06/2025 prot. 8647 è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, relativa documentazione;
- che in data 19/09/2025 prot. 14294 è pervenuta da parte della Soprintendenza parere favorevole all'accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere, *fatta eccezione per la realizzazione di scala a chiocciola in ferro esterna, in quanto ritiene che la stessa abbia comportato un peggioramento del contesto di inserimento*
- Considerato che l'opera rientra tra le tipologie di cui all'art. 181 del d.lgs. 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni

CERTIFICA

La compatibilità paesaggistica delle opere eseguite dalla Sig.ra PLEBANI MARGHERITA MARIA - C.F. PLBMGH51D45L502L - - residente in via Sandro Pertini n. 179 - 24059 Urgnano (BG), di cui alla premessa, nell'ambito della propria abitazione sita in Casteggio Via delle Fosse n. 4 nell'area identificata in mappa al NCEU del Comune di Casteggio, al Foglio 24 Mappale n. 2204, in quanto le stesse non hanno determinato danno ambientale ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. 42/2004 con prescrizione di rimozione della scala a chiocciola in ferro esterna, in quanto in base al parere della Soprintendenza pervenuto in data 19/09/2025 prot. 14294 si ritiene che la stessa abbia comportato un peggioramento del contesto di inserimento.

DISPONE

1. L'applicazione della sanzione pecuniaria emanata ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, con provvedimento ordinatorio n° 14319 del 19/09/2025.
2. L'affissione del presente provvedimento all'albo pretorio per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi.
3. Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.



Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Marco Zucchini)